CAMERA DEI DEPUTATI N 3100

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TESTA

Presentata il 30 luglio 1985

Provvedimenti per la lotta alle frodi sportive

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Confesso che le riflessioni che mi hanno portato alla presente proposta di legge hanno tratto spunto da un avvenimento che ha colpito la squadra di calcio della mia città Padova Nel recente campionato di calcio 1984-1985 la squadra della mia città per l'ultima partita di campionato (Padova-Taranto) è stata coinvolta in una triste storia di mercificazione del risultato con una condanna della giustizia sportiva e con una serie di torbide prospettazioni e non limpidi coinvolgimenti che hanno creato disorientamento e disgusto nei concittadini padovani Nel mentre la giustizia sportiva è apparsa immediatamente funzionante, giustizia che trova origine nel particolare autonomo ordinamento che ha lo sport nel nostro Paese, dalla legge fondamentale n 426 del 16 febbraio 1942 successivamente modificata dal regio decreto-legge 2 agosto 1943, n 704 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n 369 e dal decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n 530, e sollecita per accertare le responsabilità all'interno delle strutture sportive, nulla si è mosso per tutelare il diritto del cittadino-sportivo di assistere a spettacoli sportivi genuini, cioè « non truccati »

Qui si tratta di aver presente la grande dimensione che hanno assunto ormai nel nostro Paese le gare sportive Esse costituiscono un interesse d'ordine generale e attorno al quale e organizzata gran parte della vita associativa Le gare sportive quindi costituiscono un interesse meritevole di tutela ampia da parte dello Stato Vi è tutta una gamma di interessi e di diritti che riguardano coloro che partecipano direttamente all'organizzazione delle manifestazioni sportive ed al loro svolgimento, vi è altresì una ancor più vasta gamma di diritti dei cittadini che assistono, godono e soffrono per queste

competizioni e che hanno il sacrosanto diritto di essere tutelati sulla genuinità dello spettacolo sportivo a cui assistono. Vi sono interessi d'ordine morale meritevoli di tutela; infatti lo sport nel nostro Paese è ben radicato nella società come un valore alla condizione che si esplichi per tale cioè vinca chi è più competitivo, più atleticamente dotato, più allenato, insomma vincano i valori dello sport non quelli del commercio o del denaro. Il cittadino che assiste o è invitato ad assistere ad una gara sportiva sia essa di pugilato, di calcio, di tennis, di auto e via dicendo, spesso sostiene non indifferenti spese per potervi partecipare, spese non solo per il biglietto d'entrata ma per viaggiare e recarsi nella località in cui si gioca, ivi sostare; insomma vi è anche un coinvolgimento economico che non avrebbe ragione d'essere se si sapesse che la gara non è genuina, che non è frutto di doti sportive ma di loschi traffici commerciali. Basti solo pensare alla rilevanza che la cristallinità delle gare ha nei concorsi che sovente alle stesse sono legati, basti pensare ai concorsi del totocalcio, ai concorsi delle gare ippiche e spesso di altre consimili manifestazioni. Vogliamo cioè dire che una gara che dà un esito diverso, non già per ragioni sportive, ma per ragioni di « trucco truffaldino » sconvolge una serie di interessi, diritti ed aspettative in modo assolutamente dirompente e non accettabile nel momento presente nel nostro Paese. Vogliamo ribadire quindi che va respinta fermamente quella teoretica che afferma essere le gare sportive avvenimenti « aleatori » e che giustifica i trucchi delle gare come uno delle tante alee quasi connaturali alle stesse. Le gare truccate sono frutto di corruzione, vanno combattute e coloro che provvedono a truccarle vanno puniti come volgari corruttori e dunque delinquenti. Non c'è giustificazione alcuna per cui le prestazioni sportive, i valori sportivi, siano sporcati, infangati da questo contrabbando che avviene dietro le quinte.

La presente proposta di legge mira a tutelare il cittadino-sportivo, il cittadino che assiste ad una gara, vi partecipa, si emoziona, soffre, piange, ride, gioisce e magari pure si arrabbia all'esito della gara e per le modalità del suo svolgimento. Questo cittadino deve essere garantito che ciò che avviene di bello e di brutto è però solo frutto della competitività sportiva e quindi del grado di allenamento, di capacità, di inventiva, di qualità individuali e collettive, non frutto invece di uno sporco commercio avvenuto prima, concordato anche se coperto da finta attività sportiva. Possiamo e dobbiamo tutelare il valore della genuinità delle gare sportive, respingendo ogni possibilità ed ogni eventualità che siano alterate o/e predeterminate da ragioni non certo legate alle capacità sportive e competitive!

Attualmente nel nostro ordinamento giuridico non esiste una norma capace di punire i brogli sportivi. La giurisprudenza che si è intrattenuta su avvenimenti di questa specie ha dovuto applicare l'articolo 640 del codice penale, cioè la fattispecie del reato di truffa. Sono stati riscontrati i limiti soprattutto inerenti alla prova dei vari elementi costituenti il reato di truffa.

È praticamente impossibile provare la diversità dell'esito di una gara in base ad un comportamento onesto o truccato, nel senso che non si può mai sapere se un determinato esito è legato a ciò che doveva accadere o a ciò che si è deciso nello specifico che accadesse per un broglio precedentemente concordato. Vogliamo dire che alla luce della giurisprudenza fino ad ora espressa è difficile provare l'idoneità dell'artificio o del raggiro, l'idoneità che induce in errore, l'idoneità e la congruità dell'attività truffaldina posta in essere e soprattutto il legame tra una ipotizzata attività predeterminata con truffa e l'esito diverso dell'evento sportivo. La prova del nesso di causalità delle diverse ipotesi che si possano manifestare rende praticamente impossibile l'applicarsi della fattispecie di cui all'articolo 640 del codice penale.

È infine impossibile sapere, provare, quando vi sia « truffa in illecito », e cioè quando un giocatore si sia fatto corrom-

pere ma poi abbia giocato normalmente oppure no!

Con la presente proposta di legge abbiamo voluto punire qualsiasi attività che vada nel senso della ricerca di costruire ipotesi concrete per truccare le gare sportive, renderle confezionate, insomma costruire imbrogli nelle attività sportive.

La norma è d'ordine generale come doveva essere, cioè non riguarda solo l'attività del calcio, ma tutte le manifestazioni sportive visto che da sempre pare che avvengano trucchi più o meno concordati nelle attività del pugilato, del calcio e via dicendo; con ciò riteniamo di dare un contributo serio alla tutela del diritto del consumatore sportivo, del cittadino sportivo, che, una volta resa vigente la presente proposta di legge, potrà assistere alle gare sapendo che se qualche imbroglione circola nelle sedi delle manifestazioni sportive per alterare l'esito delle gare, sarà per il fatto stesso punito e punito severamente.

Con la presente proposta di legge quindi intendiamo tutelare la genuinità delle competizioni sportive, sottolineare il grande valore che ha nell'organizzazione nella nostra civiltà lo sport come attività e come spettacolo, lo sport come valore sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Dopo l'articolo 640 del codice penale, è aggiunto il seguente:

« ART. 640-*bis*. – (*Frode sportiva*). — Chiunque promette, accetta, concede o riceve denaro od altra utilità, ovvero comunque compie atti diretti al fine di alterare lo svolgimento o il risultato di una gara sportiva o di assicurare a chicchessia un vantaggio in classifica è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire tre milioni.

Qualora la gara sportiva si svolga fra non professionisti si applicano le pene previste dal comma precedente ridotte alla metà ».